



CITTÀ DI
PORTO
SAN GIORGIO

**REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE PER LA
COLLOCAZIONE DEI
DEHORS STAGIONALI E/O
CONTINUATIVI E DEGLI
ARREDI POSIZIONATI DAI
PUBBLICI ESERCIZI DI
VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con delibera di C.C. n. 56 del 29 Dicembre 2020
Modificato e integrato con delibera di C.C. n. 20 del 27 Aprile 2022





INDICE

TITOLO I	4
1 - Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	4
2 - Art. 2 - GAZEBO E DEHORS - DEFINIZIONE	4
2.1. Gazebo:	4
2.2. Dehor:	5
2.3. Dehors stagionale:	5
2.4. Dehors continuativo:.....	5
2.5. Dehors chiusi:	5
2.6. Pergotenda - Pergola bioclimatica:.....	5
2.7. per esercizio commerciale autorizzabile,.....	6
2.8. per "aree vincolate omogenee "	6
3 - Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEGLI ARREDI DEI DEHORS	7
5 - Art. 5 - OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEI DEHORS NEL PERIODO INVERNALE	8
6 - Art. 6 - MANUTENZIONE DEI DEHORS	8
8.1 occupazioni con vasi e fioriere.....	9
10 - Art. 10 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI	10
11 - Art. 11 - ATTIVITA' NON CONSENTITE	11
12 - Art. 12 - SANZIONI E REVOCA.....	11
13 - Art. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	13
TITOLO II	15
15 - Art. 15 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	15
17 - Art. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA	18
18 - Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ARREDI	19
19 - Art. 19 - ARREDI DI BASE	20
20 - Art. 20 - ALLESTIMENTI, TIPOLOGIE D'ARREDO E MATERIALI	20
21 - Art. 21 - DELIMITAZIONE ORIZZONTALE - PEDANE	21
22.1 Tavoli e sedie	22
22.2 Pedane a copertura delle pavimentazioni esistenti.....	22
22.3 Elementi di copertura e riparo.....	22
22.4 Elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli	23
23 - Art. 23 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO	24
23.1 Prescrizioni generali ombrelloni	24
23.2 Ombrelloni a sostegno centrale	25
23.3 Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale	25
23.4 Tende a sbalzo retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici.....	25
23.6 Pergotenda.....	25
23.7 Strutture tese, vele e coperture innovative	26
23.8 Delimitazione perimetrale	26
24 - Art. 24 - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI DELIMITAZIONE	26
24.1 delimitazioni con Vasi, fioriere o contenitori accostati	26



24.2	delimitazioni con fioriere, contenitori e pannelli in vetro o plexiglass	27
24.3	delimitazioni con pannelli di vetro o plexiglass trasparente	27
26.1	- portarifiuti	28
26.2	- porta-menù e bacheche	28
26.3	- Corpi illuminanti.....	28
26.4	- elementi per il riscaldamento.....	29
26.5	- forme e dimensioni dei vasi e delle fioriere.....	29
26.6	colori e materiali dei vasi e delle fioriere	29



TITOLO I Norme di carattere generale

1 - Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli arredi posizionati dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, classificate ai sensi della L.R. n. 27/2009, dagli esercizi di commercio del settore alimentare, in sede fissa, e le attività artigianali autorizzate alla vendita dei prodotti di generi alimentari anche non di produzione propria, sia su aree pubbliche che su aree private e le modalità di occupazione del suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico. Il Regolamento disciplina anche gli interventi sulle aree pubbliche soggette a vincolo storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), e dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ovvero a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Le norme di seguito dettate hanno per obiettivo la tutela del contesto architettonico ed ambientale della città, nonché il miglioramento dell'offerta commerciale e della qualificazione dell'immagine urbana, in relazione alle scelte compositive ed ai materiali di finitura.

Si intendono per strade e piazze tutte le aree definite SM (Servizi pubblici e privati per la mobilità pedonale, ciclabile e motorizzata) del vigente P.R.G.

Si intendono per spazi pubblici tutti gli spazi di proprietà pubblica anche altrimenti classificati dal P.R.G.

Si intendono per spazi di uso pubblico anche quelli utilizzati di fatto per uso pubblico nonché tutti gli spazi di proprietà privata asserviti ad uso pubblico attraverso apposito atto trascritto riferito alla durata del periodo di concessione.

Il presente regolamento non si applica per le attività commerciali e gli stabilimenti balneari ricadenti nella zona dell'arenile disciplinate dal vigente Piano di Spiaggia.

Agli effetti del presente regolamento la definizione di "Centro Storico" coincide con quella individuata dagli strumenti urbanistici vigenti nella zona A1 e per "Piazze Storiche" le aree qualificate come «bene culturale» ai sensi del comma 1 e del comma 4, lett. g) dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come perimetrato nell'allegato A.

Il presente Regolamento prevale in caso di contrasto con norme precedenti.

Si chiarisce che, in alcun modo, il presente Regolamento disciplina la TOSAP o altro canone unico patrimoniale di concessione in materia di occupazione di suolo pubblico in quanto, la finalità del Regolamento, è esclusivamente quella di disciplinare le modalità di utilizzo del suolo attraverso la installazione dei dehors come meglio sopra specificato.

2 - Art. 2 - GAZEBO E DEHORS – DEFINIZIONE

2.1. **Gazebo:**

si intendono strutture, a servizio delle attività per la vendita e somministrazione, o il



consumo, di cibi e bevande, con struttura in tutto simile ai pergolati, ai quali è possibile applicare una copertura tamponata con telo impermeabile color bianco/ecru (l'uso di altri colori sarà valutato in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza.

2.2. Dehor:

si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sia sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che su spazio privato, a servizio di un locale di pubblico esercizio di vendita e somministrazione o di un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (fatto salvo il divieto di servizio assistito vigente per quest'ultime attività) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio rispettivamente per la vendita e somministrazione o per il ristoro. Il dehor non potrà pertanto essere realizzato con strutture di fondazione comprendenti lo scavo del suolo e la struttura dovrà poggiare semplicemente a terra o su pedana all'uopo predisposta appoggiata a terra, con possibilità di semplice ancoraggio al suolo.

2.3. Dehors stagionale:

si intende la struttura allestita per un periodo complessivo, anche non consecutivo, non superiore a 235 giorni nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio/efficacia del titolo abilitativo.

2.4. Dehors continuativo:

si intende la struttura allestita per un periodo complessivo non inferiore all'anno e non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio/efficacia del titolo abilitativo. Tali strutture sono autorizzate solamente nel rispetto di particolari condizioni con particolare riferimento agli aspetti di viabilità, paesaggistici e di fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del presente regolamento e solo per attività continuative e non stagionali.

2.5. Dehors chiusi:

si intende l'insieme degli elementi allestiti in delimitazione e chiusura, con pareti e copertura, a protezione di uno spazio esterno per il ristoro di esclusiva pertinenza di un locale di pubblico esercizio per la vendita e somministrazione di cibi e bevande od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (fatto salvo il divieto di servizio assistito vigente per quest'ultime attività). All'interno di tali strutture potranno essere alloggiati solo tavoli e sedie per il consumo di cibi e bevande. Nessun'altra attrezzatura potrà essere ospitata all'interno dei dehors chiusi, salvo autorizzazione sanitaria e degli altri enti competenti, e gli eventuali elementi per la climatizzazione e l'illuminazione interna.

2.6. Pergotenda - Pergola bioclimatica:

Strutture leggere e amovibili, caratterizzata da elementi in metallo o legno di esigua sezione, con copertura ombreggiante, costituita da telo retrattile, stuoie in canna o bambù o alette orientabili, priva di opere murarie, con o senza appoggi a terra, costituita da elementi assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione. La struttura, lignea o metallica, è



preferibilmente di colore bianco, o altro colore nel rispetto della tabella dei colori allegata, mentre i teli ombreggianti e le stuoie devono avere tinta unita chiara (bianco, crema, ecru, grigio) da armonizzare con il contesto; qualora la copertura sia costituita da alette orientabili, le stesse dovranno essere cromaticamente abbinata al resto della struttura. È vietato l'uso di colori accesi o materiali lucidi. È consentito l'inserimento solo del nome e/o logo dell'attività, non sono consentiti messaggi o loghi pubblicitari. È consentito l'uso di delimitazioni perimetrali nel rispetto delle prescrizioni del punto 24.3 del presente Regolamento. Tipologia non ammessa nella zona A Centro Storico.

2.7. per esercizio commerciale autorizzabile,

si intendono i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.R. n. 27/2009, dagli esercizi di commercio del settore alimentare, in sede fissa, e le attività artigianali autorizzate alla vendita dei prodotti di generi alimentari anche non di produzione propria;

2.8. per "aree vincolate omogenee "

si intendono ambiti urbani quali piazze, slarghi o vie, e comunque parti urbanistiche morfologicamente omogenee e continue, costituenti "patrimonio culturale" ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. Qualora l'installazione ricada all'interno di queste aree le procedure autorizzatorie sono normate dalle disposizioni del Codice dei Beni Culturali.

2.9. per elementi di arredo urbano

si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano, come meglio specificati all'art. 20, comprendono le seguenti tipologie:

- a. Ombrelloni
- b. Sedie e tavolini
- c. Stufe per esterni
- d. Paraventi
- e. Elementi di illuminazione
- f. Cestini portarifiuti
- g. Tende parasole
- h. Fioriere
- i. Paletti
- j. Dissuasori
- k. Pedane

2. L'allestimento dei dehors è realizzato mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici consentiti in via ordinaria e sono descritti nell'allegato tecnico del presente Regolamento.

3. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nel presente Regolamento può essere consentito esclusivamente previa approvazione da



Parte dell'Amministrazione comunale di un progetto valutato positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

4. La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o costituire pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

3 - Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEGLI ARREDI DEI DEHORS

Gli elementi costituenti i dehors sono classificati come di seguito indicato:

- 1) arredi di base quali tavoli, sedie e panche;
- 2) delimitazioni orizzontali - pedane;
- 3) elementi di copertura e riparo-ombrelloni, tende a sbraccio comprensivi di sostegni, gazebo, dehor e pergotende;
- 4) elementi di delimitazione verticale quali fioriere, paravento e pannelli;
- 5) elementi di delimitazione verticale (con possibilità di "chiusura" invernale), quali paravento e pannelli estensibili.
- 6) elementi vari ed attrezzature, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche.
- 7) Non sono ammessi a protezione dei dehors, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.
- 8) Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.
- 9) Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sul suolo pubblico.
- 10) Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte del SUAP/SUE.

4 - Art. 4 - COLLOCAZIONE DEGLI ARREDI SU AREE SOGGETTE A TUTELA DA PARTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Per la collocazione di dehors in aree con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sarà necessario ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

Quanto sopra salvo diversi accordi o protocolli tra l'Amministrazione e la Competente



Soprintendenza.

5 - Art. 5 - OCCUPAZIONI E TIPOLOGIE DEI DEHORS NEL PERIODO INVERNALE

Nell'ipotesi di installazione con occupazione di suolo pubblico anche durante il periodo invernale, nel periodo compreso tra il 20 Ottobre e il 31 marzo, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sono autorizzabili dehors nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime da valutare di caso in caso:

- H max.: ml. 3,50;
- distanze dai confini di proprietà: rispetto del Codice Civile;
- distanze tra pareti finestrate: ml. 3,00;

In casi particolari, come quello di vicoli o piazzette di dimensioni ridotte, previo parere favorevole degli uffici competenti, la distanza tra pareti finestrate può essere ridotta a ml. 2,00.

Le tipologie dei dehors nel periodo invernale dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Elementi laterali con altezza massima dal piano di calpestio pari a 70 cm con parapetti in vetro o fioriere, e per la restante parte della superficie da lastre di plexiglass, policarbonato, vetri o cristalli di sicurezza scorrevoli o fissi, di altezza complessiva non superiore a cm. 220, con caratteristiche estetiche meglio descritte nel Titolo II del presente Regolamento.
- 2) Apparecchi per il riscaldamento dell'area occupata, conformi alle norme di legge in materia di sicurezza, con dimensioni le più contenute possibili che non implichino la realizzazione di appositi impianti aerei o a pavimento.
- 3) Coperture realizzate con ombrelloni, tende a sbalzo retrattili, Gazebo, Dehors e Pergotende secondo le caratteristiche estetiche descritte nel Titolo II del presente Regolamento.

I dehors di cui sopra dovranno rispettare le indicazioni tipologiche ed estetiche meglio specificate al Titolo II del presente Regolamento.

6 - Art. 6 - MANUTENZIONE DEI DEHORS

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.



7 - Art. 7 - DIMENSIONE MASSIMA

Nel caso di installazione di struttura in aderenza, o in tutta prossimità del pubblico esercizio, si potrà posizionare un dehor della dimensione massima corrispondente alla proiezione ortogonale dell'attività senza ingombrare gli spazi adiacenti. Ciò al fine di consentire un equo trattamento per tutte le attività, anche per chi dovesse decidere in un secondo momento di posizionare la struttura.

- La superficie da occupare non potrà essere superiore alla superficie dell'attività commerciale, nei limiti massimi di mq 100,00. Nei casi di piccole attività la cui superficie risulti inferiore a mq 20,00, indipendentemente dalla superficie interna, sarà autorizzabile una superficie massima di mq 20,00, nel rispetto dei parametri previsti dal presente Regolamento. Per tutte le strutture ricadenti su suolo privato è consentita una tolleranza della dimensione massima del 20%.

In deroga al presente articolo, come disciplinato dall'art. 15, i pubblici esercizi, ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, in possesso di Autorizzazione all'occupazione alla data di adozione del presente Regolamento, potranno trasformare l'Autorizzazione in permanente nei limiti della dimensione massima di quella già autorizzata con l'obbligo di adeguare le strutture alle prescrizioni minime previste all'art. 5, ed alle indicazioni di materiali e colori del presente regolamento entro i tre anni dalla data di approvazione definitiva.

8 - Art. 8 - VASI E FIORIERE SU AREE PUBBLICHE

8.1 occupazioni con vasi e fioriere

I soggetti e le attività che intendono collocare temporaneamente fioriere o vasi sul suolo pubblico al di fuori degli spazi destinati alla vendita e somministrazione devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

La collocazione temporanea di vasi o fioriere sarà soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ufficio che rilascia la autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ai sensi del vigente regolamento nel rispetto delle linee sotto rappresentate (sentiti gli Uffici Competenti).

I vasi e le fioriere poste lungo una stessa via o piazza dovranno essere coordinati tra loro, le varie attività commerciali potranno presentare progetti unitari che prevedano uguali forme, materiali e colori dei vasi.

In mancanza di accordi sarà il SUAP/SUE ad indicare la tipologia e i colori dei vasi.

e attività commerciali che intendono posizionare vasi o fioriere su suolo pubblico in vie ove sono già presenti vasi coordinati dovranno attenersi alla forma, colori e dimensioni dei vasi presenti.

I vasi potranno essere ancorati alle pareti degli immobili, previo assenso dei proprietari, mediante staffe viti ecc, dovranno essere comunque rimovibili e non potranno essere ancorati su suolo pubblico.

9 - Art. 9 - PIANI D'AMBITO



L'Amministrazione Comunale può predisporre Piani di Zona/Ambito relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.

Inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, che tengano conto del presente regolamento e riferiti alla medesima area; i progetti dovranno essere presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

10 - Art. 10 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. E' cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) dell'Ufficio Tecnico.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.
6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).
7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.
9. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata;
10. Le installazioni degli arredi mobili, non dovranno arrecare in alcun caso intralcio alla circolazione veicolare in genere, ed in particolare al traffico in servizio di emergenza ed al transito in sicurezza dei pedoni e delle persone diversamente abili;
11. Nei giorni di chiusura per ferie e riposo settimanale del pubblico esercizio, gli elementi di arredo installati, dovranno essere raccolti e disposti in maniera ordinata all'interno delle aree



di occupazione assegnate, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada.

12. igilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - 1) non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 - 2) non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
 - 3) impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati sorvegliare affinché:
 - 4) sull'area occupata la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - 5) l'area occupata non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

11 - Art. 11 - ATTIVITA' NON CONSENTITE

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di vendita e somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini igienico sanitari. Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi, salvo autorizzazione sanitaria e degli altri enti competenti;
- l'esposizione di merci, diversa dall'attività esercitata, e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco da divertimento ed intrattenimento (es. videogiochi, slot machine, tavoli da gioco ecc.).

12 - Art. 12 - SANZIONI E REVOCA

1. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento e quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento, in particolare quelle concernenti le tipologie dei dehors, degli arredi nonché dei colori e materiali previsti nel presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del Dlgs 267/00 e s.m.i.. compresa tra euro 200,00 ed euro 500,00.
2. In ogni caso alla violazione delle prescrizioni impartite dal presente Regolamento accertata mediante verbale di Polizia Municipale o verbali di sopralluogo almeno due volte nel corso dello stesso anno, conseguirà il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'occupazione per l'annualità successiva.
3. La concessione di occupazione di suolo pubblico, prevista dal presente Regolamento, è revocata o sospesa, oltre che nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia urbana e dal vigente codice della strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:



- a) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande e dal presente regolamento;
 - d) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - e) in caso di mancato pagamento della somma dovuta, per un periodo superiore ad un anno, previa diffida al pagamento, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica;
 - f) in caso di cessazione dell'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande.
 - g) Per motivi di interesse pubblico il titolo abilitativo può essere revocato con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio, con preavviso di almeno 30 giorni: in caso di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca potrà essere disposta anche qualora, successivamente alla posa, emergano interferenze alla viabilità pedonale e carraia non risolvibili con la modifica degli allestimenti medesimi.
4. Il titolo abilitativo può essere sospeso nei seguenti casi:
- a) ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione dello stabile ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi ed allestimenti, con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 72 ore di preavviso;
 - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli allestimenti, la comunicazione può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica o ripristino dei servizi essenziali (es. acquedotto) l'Ente competente all'esecuzione dell'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
 - c) nel caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi per cui sia necessario liberare le aree pubbliche o di uso pubblico. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 72 ore di preavviso;



5. I costi di rimozione e riallestimento saranno a carico del privato titolare del titolo abilitativo, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.
6. Nel caso di revoca o sospensione del titolo abilitativo per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso delle somme versate anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione alle somme dovute per gli anni successivi.
7. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors o dalle attività di allestimento/rimozione del medesimo, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
8. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro manufatto di proprietà pubblica, i servizi competenti, relativamente al tipo di danno provocato, potranno provvedere d'ufficio al ripristino, addebitando all'esercente le spese sostenute oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.
9. Il provvedimento di decadenza, della concessione di occupazione del suolo pubblico, è emanato dal Responsabile del Settore competente al relativo rilascio a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine preposte. In esso, dovranno essere indicate le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.
10. È cura del Responsabile del procedimento di revoca, provvedere ad inoltrare il provvedimento al concessionario e a darne contestuale notizia al Comando di Polizia Municipale.

13 - Art. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 (codice della strada e suo regolamento di attuazione), al Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dall'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del 27.12.2019, al Regolamento per l'applicazione della TARI, al Regolamento Edilizio, al Regolamento Acustico, al Regolamento di Polizia Urbana, ai Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari delle casse comunali, il Regolamento stabilisce che i richiedenti l'occupazione del suolo pubblico in via permanente, che si vogliano avvalere della possibilità riconosciuta dal regolamento all'art. 5, si debbano impegnare, al momento della presentazione dell'istanza, al pagamento del Canone Unico, canone patrimoniale di concessione, istituito dall'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del 27.12.2019, in misura non inferiore a quanto stabilito per l'anno 2019 con la tariffa di occupazione temporanea, pena il rigetto dell'istanza.

14 - Art. 14 - ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI – ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



1. Ai titolari dei pubblici esercizi è concesso un periodo per adeguare o sostituire gli arredi secondo le prescrizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Il termine ultimo per l'adeguamento è stabilito in anni 3 dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà l'impedimento al rilascio e/o rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.
4. Le nuove concessioni dovranno rispettare il presente regolamento.
5. E' competenza dell'ufficio tecnico comunale rilasciare il provvedimento concessorio di cui al presente articolo e gestire gli adempimenti correlati all'intera gestione del canone comprese le rateizzazioni e l'eventuale riscossione coattiva: adempimenti tutti che previa adozione dei necessari atti amministrativi potranno essere gestiti dall'ufficio tecnico tramite il concessionario incaricato, sulla base di patti convenzionali coerenti con il contratto per il servizio di accertamento e riscossione ordinaria della Tassa occupazione suolo pubblico (Tosap).



TITOLO II

INDICAZIONI DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE ESTETICHE ED AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS

15 – Art. 15 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Considerata la complessità del tessuto urbano ed i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il presente Regolamento individua la seguente classificazione riportata cartograficamente nell'allegato A:

- 1) Zona 1 – Centro Storico classificato zona A1 dal vigente PRG, ad esempio via Castel San Giorgio, Piazza del Teatro, porzione di via Giordano Bruno, Piazzetta di fronte alla Chiesa Anime Sante ecc.;
- 2) Zona 2 - Borgo Marinaro, zona Marina e Piazza Mentana;
- 3) Zona 3 – Tutte le altre parti del tessuto urbano ad eccezione delle Piazze e dei Giardini pubblici;
- 4) Piazze e Giardini pubblici;

Nella Zona 1 è consentita la sola occupazione di suolo pubblico temporanea e di allestimenti del tipo A, B e C, descritte al successivo art. 20, con esclusione dell'occupazione del suolo pubblico, con qualsiasi tipo di struttura, ~~della piazza del Teatro e di Piazza San Giorgio.~~

Nella Piazza del Teatro è consentita occupazione stagionale con sola pedana ed in adiacenza all'immobile del pubblico esercizio.

Nella Zona 2 vigono le seguenti prescrizioni:

- Viale Buozzi: sull'isola pedonale centrale è vietata ogni tipo di installazione, poiché contrasta con lo svolgimento del mercato settimanale e delle manifestazioni;
- Piazza Matteotti: Sono autorizzabili nuove occupazioni sia a carattere stagionale che permanente. Le occupazioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento, potranno essere trasformate in permanenti nei limiti della dimensione massima di quella già autorizzata.
- Viale Don Minzoni: Sono autorizzabili solo occupazioni a carattere stagionale con allestimenti del tipo A, B e C;
- Viale Cavallotti: Sono autorizzabili solo occupazioni a carattere stagionale per le attività che hanno ottenuto l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nell'anno 2018 e/o 2019 con allestimenti del tipo A o B.
- Piazzetta via Gentili: Le attuali occupazioni in essere potranno essere trasformate in permanenti nei limiti della dimensione massima di quella già autorizzata.
- Via Oberdan e traverse laterali: Sono autorizzabili nuove occupazioni sia a carattere stagionale che permanente. Le occupazioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento, potranno essere trasformate in permanenti nei limiti della dimensione massima di quella già autorizzata.
- Piazza Mentana: Sono autorizzabili nuove occupazioni solo a carattere stagionale ad



eccezione delle occupazioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento, che potranno essere trasformate in permanenti nei limiti della dimensione massima di quella già autorizzata. Trattandosi di "Piazza di interesse Storico", qualificata come «bene culturale» ai sensi del comma 1 e del comma 4, lett. g) dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'intervento è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione prevista dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Nella Zona 3, ad eccezione delle Piazze e dei Giardini pubblici, sono consentite tutte le tipologie di installazioni;

Nella Zona 4, riguardante le Piazze ed i Giardini pubblici non inclusi ~~nelle zone 1 e 2, nella zona 1, vietato di norma l'occupazione di suolo pubblico ad eccezione delle occupazioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento che potranno essere trasformate in permanenti nei limiti della dimensione massima di quella già autorizzata. È fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione comunale, attraverso evidenza pubblica, di concedere l'installazione di chioschi~~ è consentita l'occupazione di Tipo B per i chioschi esistenti o da concedere attraverso evidenza pubblica, ovvero per pubblici esercizi direttamente prospicienti la piazza o il giardino, per una superficie massima di mq. 50.

Nei Giardini Storici è consentito il posizionamento dei soli tavolini e sedie con esclusione di qualsiasi struttura ombreggiante (ombrelloni, gazebo ecc...)

16 – Art. 16 – PROCEDURE - REGIMI AUTORIZZATIVI CARATTERISTICHE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. - Le strutture c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione tramite SUE/SUAP secondo le modalità di cui ~~ai successivi articoli~~ al successivo art. 17 e seguenti.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici. Il dehor non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.
3. La loro installazione deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica, Sicurezza Alimentare, Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e materia urbanistica edilizia.
4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture siano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.
5. Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, dal punto di vista edilizio, l'installazione delle strutture è soggetta ai seguenti regimi autorizzativi:
 - **Dehors tipo a1):** Dehors definiti di tipo A, B e C all'Articolo 20, costituiti da soli arredi di base, semplicemente appoggiati a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da elementi di arredo e da semplici recinzioni/balaustre e/o paratie frangivento perimetrali: ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-quinques del D.P.R. 380/2001, tale allestimento non necessita di comunicazione/segnalazione/autorizzazione edilizia, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di



occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del vigente regolamento all'interno della quale dovranno essere indicate le caratteristiche dell'allestimento e degli arredi.

- **Dehors tipo a2):** Dehors installato per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno, considerando che fra l'inizio installazione e quella prevista all'anno successivo dovranno pertanto trascorrere almeno 365 giorni; tale allestimento, qualora non rientrante anche nella precedente tipologia "a1", necessita della previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-bis del D.P.R. 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del vigente regolamento.
 - **Dehors tipo a3):** Dehors non appartenente ai casi "a1" e "a2", costituito da elementi di delimitazione, oltre a quelli previsti per il tipo "a1" o da strutture di copertura non rientranti nella definizione di arredo di cui all'Articolo 20 (tipo A, B e C) ma negli allestimenti di tipo D (es. dehors chiusi tipo padiglione). Tale allestimento, in funzione della consistenza e tipologia, richiede il corrispondente titolo abilitativo previsto dal Testo Unico per l'Edilizia, DPR 380/2001, fatta salva la necessità di ottenimento **preventivo** della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico ai sensi del vigente regolamento. I titoli edilizi succitati sono da considerarsi in forma temporanea e precaria, valevoli per la durata corrispondente alla concessione di uso pubblico dell'area.
6. nell'ambito delle vie e delle piazze, comprese nelle aree individuate come centro storico monumentale e "Piazze di interesse Storico", nonché nelle aree ricomprese nel vincolo paesaggistico, gli interventi sono assoggettati ad autorizzazione della Soprintendenza di cui all'art.21 del D.Lgs 42/2004, o ad "autorizzazione paesaggista" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004.
7. Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 13.02.2017 n. 31, se ricadente in zona vincolata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dal punto di vista paesaggistico i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:
- **Dehors tipo a1):** Dehors , stagionale o continuativo, costituito da elementi facilmente rimovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo: tale allestimento, ricadente nella voce A17 dell'allegato A al Regolamento succitato, non necessita di autorizzazione paesaggistica, pur dovendo sottostare ai requisiti di natura estetica e realizzativa dettati dal presente regolamento. Per strutture leggere di copertura debbono intendersi coperture realizzate in tessuto con struttura leggera di supporto (ombrelloni, tende, gazebo, pompeiane).
 - **Dehors tipo a2):** Dehors stagionale, realizzato semplicemente ancorato al suolo, qualora costituito da verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi e comunque con delimitazioni laterali e di copertura oltre a quelli previsti per il tipo a1): tale allestimento necessita di avviamento del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica relativamente alla prima installazione come definito alla voce B26 (ultimo capoverso) dell'allegato B al Regolamento succitato. I medesimi allestimenti stagionali realizzati negli anni successivi, ricadendo in questo caso nella voce A16 dell'allegato A al Regolamento e come confermato alla voce



B26 dell'allegato B al Regolamento (ultimo capoverso), non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

- **Dehors tipo a3):** Dehors continuativo costituito da verande e strutture in genere tali da configurare spazi chiusi e comunque con delimitazioni laterali e di copertura oltre a quelli previsti per il tipo a1: tale allestimento, ricadente nella voce B26 dell'allegato B al Regolamento succitato, necessita di avviamento del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

17 – Art. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al fine del rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico, per i dehors di tipo a3), i titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di presentare al competente ufficio, ~~entro tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento al SUE, e successivamente esclusivamente in formato digitale al SUAP SUE/SUAP~~, la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

- ✓ estratto del PRG, estratto catastale;
- ✓ elaborati progettuali completi di piante, prospetti e sezioni del manufatto correlati alla planimetria generale del locale di cui costituisce pertinenza in scala almeno pari almeno ad 1:50;
- ✓ verifiche dimensionali del manufatto nel rispetto di quanto dettato dal presente regolamento;
- ✓ particolari costruttivi in scala adeguata (almeno 1:25) e planimetria generale del contesto urbano circostante per un intorno significativo;
- ✓ relazione tecnica illustrativa sui materiali e soluzioni cromatiche, oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso e sulle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, nella quale risultino descritte le tipologie e colore dei materiali utilizzati e le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi sia di arredo, sia della struttura (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni perimetrali, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti) anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- ✓ relazione paesaggistica (qualora sia necessaria l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica)
- ✓ attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici ed alla staticità;
- ✓ documentazione fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti,



- ✓ versamento dei diritti di segreteria dovuti;
- ✓ attestazione del versamento al Comune della cauzione a garanzia dell'obbligo di rimozione finalizzata alla rimessa in pristino dell'area, pari ad € 1.000,00 (mille/00), in via sostitutiva del soggetto inadempiente. In alternativa la cauzione potrà essere sostituita da una fidejussione. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, attestazione del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, quando necessaria;
- ✓ dichiarazione in atto notorio a firma del richiedente attestante la perfetta conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa;
- ✓ L'installazione del "dehor", nel caso in cui venga utilizzato per ampliare la superficie di somministrazione dovrà ottenere tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 2.

L'Ufficio competente, presentata la domanda e la documentazione di cui sopra, provvederà ad acquisire i pareri di compatibilità inerenti l'occupazione richiesta e altri necessari alla conclusione del procedimento.

I titolari di occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno l'obbligo di adeguamento alle disposizioni regolamentari entro il termine di tre anni dalla suddetta data (29 dicembre 2023).

Per l'occupazione di suolo pubblico con arredo, non identificato come Dehor, la documentazione da presentare non necessita di firma di un tecnico abilitato.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno rilasciate esclusivamente alle attività commerciali con licenza annuale;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione rilasciate prevalentemente alle attività commerciali con licenza stagionale.

Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture al presente Regolamento la prima concessione avrà la durata di anni 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall'art. 17. Le successive concessioni saranno rinnovate solo nel caso in cui le strutture risulteranno adeguate al presente Regolamento ed avranno una durata massima di anni 5.

Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà l'impedimento al rilascio e/o rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico.

La concessione rilasciata ai sensi del presente Regolamento decadrà automaticamente al momento dell'eventuale cessazione dell'attività di vendita o somministrazione alimenti e bevande da parte del concessionario.

Costituisce causa di diniego per il rilascio del titolo abilitativo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.

18 – Art. 18 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ARREDI

Gli elementi del dehors sono classificati come di seguito indicato:

1) arredi di base quali tavoli, sedie e panche;



- 2) delimitazioni orizzontali - pedane;
- 3) elementi di copertura e riparo-ombrelloni, tende a sbraccio comprensivi di sostegni, gazebo, dehors e pergotende;
- 4) elementi di delimitazione verticale quali fioriere, paravento e pannelli;
- 5) elementi di delimitazione verticale (con possibilità di "chiusura" invernale), quali fioriere, paravento, pannelli estensibili e teli in PVC trasparenti avvolgibili;
- 6) elementi vari ed attrezzature, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche

19 – Art. 19 - ARREDI DI BASE

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire la sosta in spazi all'aperto.

Gli arredi devono contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva e devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

20 – Art. 20 - ALLESTIMENTI, TIPOLOGIE D'ARREDO E MATERIALI

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, gli arredi sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- di tipo A – allestimenti con sedie, poltroncine e panche, tavolini e fioriere, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- di tipo B – allestimento di tipo A (tavoli sedie e fioriere) con aggiunta di pedane e delimitazioni laterali di H. max 170 cm, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio.
- di tipo C – allestimento di tipo B (tavoli, sedie, fioriere, pedana e paravento) con possibilità di chiusura laterale temporanea stagionale mediante elementi mobili con h max 220 cm, copertura con ombrelloni o tende a sbraccio.
- di tipo D – allestimento di tipo C con possibilità di chiusura laterale temporanea stagionale mediante elementi mobili con h max 220 cm realizzata con Dehor, Gazebo o Pergotenda;

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” come definiti al precedente art. 2, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

La selezione dei materiali e finiture ammissibili e l'individuazione di gamme cromatiche, riportate nell'allegato B1-B2, si basano su un'attività di coordinamento di tutti gli interventi pubblici e privati nel centro storico e nel restante tessuto urbano.

I colori dei dehors, delle strutture e degli arredi dovranno ricadere nelle tonalità individuate nella tabella colori di cui all'Allegato B1 - B2.

Le strutture a delimitazione dei dehors potranno essere verniciate a polvere di colore brunito nelle varianti colore bianco, grigio ferro micaceo o Corten.

Tutti i componenti in acciaio o legno, pedane balaustre, paravento, fioriere, con percezione visiva dall'esterno del Dehors dovranno rispondere a questa gamma cromatica



in modo da poter coordinarsi al contesto paesaggistico.

Per le strutture da installare su Piazza Matteotti e Piazza Mentana tutte le strutture dovranno essere esclusivamente di colore bianco.

Per una specifica descrizione degli arredi degli allestimenti e delle tipologie si rimanda al Titolo II del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui sopra restano valide salvo diverse indicazioni del SUAP/SUE e della Competente Soprintendenza.

21 – Art. 21 - DELIMITAZIONE ORIZZONTALE - PEDANE

Le pedane costituiscono le delimitazioni orizzontali; l'altezza massima ammissibile è di 10 cm dalla piano di calpestio esistente.

Sono ammesse altezze diverse **esclusivamente** finalizzate al ~~corretto inserimento ambientale e/o~~ collegamento con marciapiedi o percorsi esistenti ~~e in ambiti particolari con pendenze diverse.~~

Le delimitazioni orizzontali dei dehors devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda .

Ogni soluzione, sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo.

Le pedane rialzate devono essere studiate in modo da occultare la vista laterale delle strutture di sostegno, ciò potrà essere ottenuto mediante l'utilizzo di profili metallici, o lignei, della finitura dei dehors.

Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime pubblico.

Il materiale delle pavimentazione dovrà essere costituito da legni naturali, idonei per la collocazione all'esterno, preferibilmente di colore marrone scuro o legni compositi per esterni che garantiscano la stabilità del colore nel tempo, durabilità e sostenibilità ambientale.

Non sono generalmente consentite altre tipologie di copertura delle pavimentazioni. Soluzioni diverse potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte dell'ufficio SUAP/SUE e della competente Soprintendenza.

22 – Art. 22 - PRESCRIZIONI GENERALI DEGLI ARREDI COMUNI A TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI

Nel rispetto di quanto previsto negli articoli precedenti, sono consentiti esclusivamente arredi ed impianti di carattere precario la cui installazione non comporti la manomissione del manto stradale e delle pavimentazioni esistenti.

Gli arredi che compongono i dehors vengono definiti come di seguito specificato:



22.1 Tavoli e sedie

Ciascun pubblico esercizio potrà proporre il tipo prescelto purché unitario per tutte le strutture relative all'occupazione autorizzata; sedie e tavoli dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.).

I colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali e dovranno rispettare la tabella colori di cui all'Allegato B1 del presente Regolamento per gli interventi ricadenti nelle Zone 1 e 2 mentre, gli interventi ricadenti nelle Zone 3 e 4 potranno rispettare anche la tabella B2.

22.2 Pedane a copertura delle pavimentazioni esistenti

Sui marciapiedi e sulle pavimentazioni esistenti potranno essere collocate pedane di altezza non superiore a cm. 10, salvo pendenze diverse delle pavimentazioni esistenti, di colore in tono alle altre tipologie di arredi, salvo prescrizioni o indicazioni in ambiti particolari.

~~Soluzioni diverse in deroga a quanto sopra potranno essere concordate con la Soprintendenza e con il SUAP/SUE.~~

La collocazione delle pedane dovrà essere sempre realizzata nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e si dovrà sempre garantire l'accessibilità ai portatori di handicap o a persone con mobilità ridotta.

22.3 Elementi di copertura e riparo

Gli esercenti dei pubblici esercizi potranno proteggere l'area occupata da tavoli e sedie con ombrelloni o tende retrattili, di forma geometrica regolare, per i quali devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti, di colore intonato al resto degli arredi e senza scritte pubblicitarie nel rispetto della tabella colori di cui all'Allegato B1 del presente Regolamento per gli interventi ricadenti nelle Zone 1 e 2 mentre, gli interventi ricadenti nelle Zone 3 e 4 potranno rispettare anche la tabella B2.

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale. Per un maggior dettaglio si rimanda alle caratteristiche estetiche descritte nel Titolo II del presente Regolamento.

Non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino. In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- Tende a sbraccio retrattili con falda in tessuto e agganciate alla muratura di un edificio con esclusione degli edifici tutelati dalla parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- Ombrelloni con falda in tessuto variamente inclinabile, con velette nella parte terminale.
- Gazebo e Dehor, copertura piatta o inclinata, in telo impermeabile color bianco, grigio chiaro, ecrù (l'uso di altri colori sarà valutato in base alle caratteristiche cromatiche delle



facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).

- Pergotenda struttura formata da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da lamelle di metallo movibili ed orientabili, di tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura.

In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali o schermi di protezione laterali, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

L'installazione non è consentita nel centro storico.

L'altezza massima interna ammissibile per le strutture è stabilita in ml 2,40 minima perimetrale ed un'altezza massima al colmo pari a ml 3,50, misurata dal piano della strada o piazza. Tali altezze possono subire lievi incrementi, fino ad un massimo di 25 cm, nei casi di strutture addossate alle facciate per le quali vi siano condizioni particolari che ne impediscano il pieno rispetto, come ad esempio: aperture esistenti troppo alte, presenza di cornicioni e modanature da salvaguardare, o altro.

22.4 Elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli

La delimitazione verticale dei dehors deve essere quanto più possibile continua e può essere costituita da vasi, fioriere e pannelli.

Gli elementi strutturali potranno essere realizzati in legno di dimensioni massime di cm 10x10 o metallo, di color antracite/canna di fucile, wenge (o verde muschio/verde vagone per inserimenti in aree verdi) e, solo in alcuni casi, previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza, in legno trattato al naturale o di colore bianco o nero. La copertura potrà essere piatta o inclinata, in telo impermeabile color bianco, grigio chiaro, ecru (altri tipi di copertura e colori saranno valutati in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).

Le pareti verticali dei dehors chiusi dovranno essere trasparenti (con pareti perimetrali in vetro e/o PVC) – su di esse non potranno essere applicate tende. Tali pareti potranno, al limite, avere tamponamenti opachi, per un'altezza massima di 1 ml, solo nella parte basamentale .

I dehors chiusi devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche insormontabili, comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda .

Nel caso di strutture con permessi stagionali: l'involucro esterno delle pareti potrà essere realizzato, oltre che con vetro, anche con telo antipioggia, trasparente per almeno il 70 - 80 % della superficie totale delle pareti e la restante parte, opaca, color ecru/bianco avorio o del colore della parete dell'edificio interessato; la copertura potrà essere realizzata con gli stessi materiali e colori delle pareti.

Le fioriere dovranno essere collocate all'interno della superficie autorizzata e non a definizione del perimetro dell'area di pertinenza.

Le fioriere a delimitazione dei dehors devono avere altezza massima di cm 70 misurata



dal piano di calpestio o della pedana ove presente;

I paraventi possono essere realizzati con pannelli modulari abbinati di metallo pieni o traforati con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70 e pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiario ed antiurto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera/pannello + paravento vetro); tali pannelli dovranno avere una finitura nel rispetto delle indicazioni relative alla zona.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura); eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Sono ammessi paraventi in vetro cielo terra con altezza massima di cm 170 dalla pedana (o in assenza dal piano di calpestio).

All'interno dello spazio occupato potranno essere collocati vasi puntuali di altezze e forme diverse garantendo comunque il corretto inserimento nell'ambiente, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie.

Sono consentite chiusure verticali a delimitazione del perimetro del dehors realizzate con le seguenti tipologie di materiale: Vetro, plexiglass e PVC trasparente retrattile o arrotolabile.

Non sono consentite chiusure verticali a delimitazione del perimetro del dehors realizzate con altre tipologie o materiali non previsti dal presente regolamento.

Per una descrizione più specifica degli arredi e delle tipologie si rimanda al Titolo II del presente Regolamento.

23 – Art. 23 – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO

23.1 Prescrizioni generali ombrelloni

Per le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, in ogni caso gli ombrelloni potranno avere uno sporto massimo di cm 10 per lato per permettere il convogliamento delle acque fuori dallo spazio di occupazione.

Gli Ombrelloni installabili possono essere di diverse tipologie di copertura ma sempre con un solo sostegno a terra, l'altezza degli ombrelloni dalla pedana o dal piano di calpestio ove non fosse presente la pedana, non potrà essere inferiore a ml 2,10 misurata dalla base della veletta esterna.

La copertura degli ombrelloni dovrà essere realizzata in materiale tessile o morbido, anche impermeabilizzato, nel centro storico sono prescritti i colori: Tortora, Marrone tipo acciaio Corten e Rosso Bordeaux indicati nelle allegate tabelle B1 e B2.

Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco; sono vietati materiali con effetto lucido



o riflettente.

Sopra gli ombrelloni non potranno essere presenti pubblicità o loghi ad esclusione del nome dell'esercizio commerciale.

La forma dovrà essere geometrica e regolare e la proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm 10 per lato utile -come detto- allo smaltimento delle acque piovane.

Diversi colori e soluzioni coordinate con altre attività dovranno essere autorizzate dal SUAP/SUE e dalla competente Soprintendenza.

23.2 Ombrelloni a sostegno centrale

La tipologia è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo impermeabilizzato di forma quadrata o rettangolare a falda inclinata posizionati e affiancati in maniera modulare.

23.3 Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata e a falde inclinate. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo in materiale tessile impermeabilizzato.

23.4 Tende a sbalzo retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

23.5 Gazebo e Dehor

copertura piatta o inclinata, in telo impermeabile color bianco/ecru (l'uso di altri colori sarà valutato in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).

23.6 Pergotenda

Strutture leggere e amovibili, caratterizzata da elementi in metallo o legno di esigua sezione, con copertura ombreggiante, costituita da telo retrattile, stuoie in canna o bambù o alette orientabili, priva di opere murarie, con o senza appoggi a terra, costituita da elementi assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione. La struttura, lignea o metallica, è preferibilmente di colore bianco, o altro colore nel rispetto della tabella dei colori allegata, mentre i teli ombreggianti e le stuoie devono avere tinta unita chiara (bianco, crema, ecru, grigio) da armonizzare con il contesto; qualora la copertura sia costituita da alette orientabili, le stesse dovranno essere cromaticamente abbinata al resto della struttura. È vietato l'uso di colori accesi o materiali lucidi. È consentito l'inserimento solo del nome e/o logo dell'attività, non sono consentiti messaggi o loghi pubblicitari. È consentito l'uso di delimitazioni perimetrali nel



rispetto delle prescrizioni del punto 24.3 del presente Regolamento.

È necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Questa tipologia potrà comunque essere posizionata solo nei casi in cui il marciapiede ha una larghezza tale da consentire per ulteriori cm.150 il passaggio dei pedoni **sul marciapiede esistente. Detto passaggio pedonale non può in alcun modo essere occupato.**

Tipologia non ammessa nella zona A Centro Storico.

23.7 Strutture tese, vele e coperture innovative

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base; queste ultime potranno essere ammesse nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, se con un unico montante di appoggio previo parere favorevole della Soprintendenza nelle aree di competenza e dell'Ufficio SUAP/SUE.

23.8 Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehor deve generalmente risultare chiaramente delimitata. Tutti gli elementi di arredo urbano già collocati in città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri non possono essere ricompresi all'interno dell'area destinata a dehors.

24 – Art. 24 – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione, che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Gli elementi a delimitazione realizzati in vetro dovranno essere realizzati con vetro temperato stratificato di sicurezza (nel rispetto delle norme UNI in materia) con finitura extrachiaro.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4.

Potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

I vetri potranno essere accoppiati con pellicole al fine di garantirne la sicurezza anche in caso di urto o danneggiamento.

La delimitazione dei dehors deve essere quanto più possibile continua.

24.1 delimitazioni con Vasi, fioriere o contenitori accostati

Le delimitazioni dei dehors potranno essere realizzate con fioriere o contenitori di



altezza massima pari a cm 70 misurati dalla pedana o in mancanza dal piano di calpestio.

Tali elementi dovranno avere continuità su ciascun lato attraverso l'utilizzo di pannelli continui privi di decori e con colori e tonalità in linea con i metalli utilizzati nel dehors.

24.2 delimitazioni con fioriere, contenitori e pannelli in vetro o plexiglass

Le delimitazioni a fioriera con le caratteristiche di cui sopra possono essere integrate da pannelli in plexiglass o vetro temperato trasparente extrachiario ed antiurto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera + paravento di vetro).

I pannelli in plexiglass o vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4, potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

24.3 delimitazioni con pannelli di vetro o plexiglass trasparente

Le delimitazioni dei dehors possono essere realizzate con pannelli totalmente di vetro temperato o plexiglass trasparente extrachiario ed antiurto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170.

I pannelli in plexiglass o vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

25 – Art. 25 - ELEMENTI DI DELIMITAZIONE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA INVERNALE

Le delimitazioni a pannelli metallici con altezza massima dal piano di calpestio pari a cm. 70 possono essere integrate da pannelli di vetro trasparente extrachiario ed antiurto agganciati alla struttura esistente o scorrevoli verso l'alto per un'altezza massima complessiva di 220 cm dal piano di calpestio o dalla pedana.

Deve comunque essere garantita la non continuità tra gli elementi ombreggianti e quelli di delimitazione verticale, attraverso una fascia libera di almeno 20 cm, ai fini di un corretto ricambio di aria. Per la protezione dagli agenti atmosferici è consentito l'utilizzo di teli in PVC per la chiusura temporanea della fascia tra la copertura ed i pannelli di chiusura laterale.

I dehors realizzati con i suddetti criteri non costituiscono superficie né volume in relazione agli indici urbanistico-edilizi.



I pannelli in plexiglass o vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Delimitazioni di tale tipologia potranno essere contenute in aree oggetto di occupazione maggiore per consentire la separazione tra zona non fumatori confinata e zona fumatori.

Tali tipologie potranno essere realizzate per la delimitazione di spazi non superiori a quelli consentiti dalla disciplina edilizia e per periodi di tempo limitati dal 20 Ottobre al 31 Marzo.

26 – Art. 26 - ELEMENTI VARI ED ATTREZZATURE

Eventuali ulteriori elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

Attrezzature diverse ed innovative, non previste dal presente Regolamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico/SUE e dalla competente Soprintendenza.

26.1 - *portarifiuti*

Sono ammesse strutture con h max 150 cm per la collocazione e l'occultamento di portarifiuti o utilizzati come piani di appoggio realizzati in metallo in coordinato con il dehors.

La lunghezza di tali elementi non potrà essere complessivamente maggiore di ml 2,00.

26.2 - *porta-menù e bacheche*

Sono consentite tabelle porta menù o bacheche nel numero massimo di 2 per ogni dehors, realizzate in lamiera con bordi arrotondati della stessa finitura degli elementi metallici a delimitazione degli spazi, dovranno essere preferibilmente integrati con i paravento in metallo e vetro.

Non sono consentiti altri arredi o elementi posto al di fuori dello spazio di occupazione del dehors.

26.3 - *Corpi illuminanti*

Sulle vie, strade e piazze del Centro Storico in cui risulta istituita l'area pedonale o la zona a traffico limitato possono, compatibilmente con le caratteristiche della zona e con la viabilità pedonale, essere posizionati impianti di illuminazione sulle aree occupate



purché realizzati a norma di legge, che non comportino attraversamenti con cavi aerei o sopra la pavimentazione esterna al perimetro dell'area autorizzata.

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehor, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.

In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

26.4 - elementi per il riscaldamento

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehor) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di dehors del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo C, possono essere utilizzati anche sistemi riscaldanti integrati alla struttura.

Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

26.5 - forme e dimensioni dei vasi e delle fioriere

I vasi e le fioriere dovranno avere forme a tronco di cono, tronco di piramide dritte o rovesciate, cilindro, parallelepipedo anche arrotondato.

Si individuano le dimensioni massime e minime dei vasi comprensivi delle piante:

- h max dal piano di calpestio cm 120 ;
- h min dal piano di calpestio cm 70;
- dimensione massima proiezione misurata a terra cm 50x50; diametro massimo pari a 50 cm (per vaso circolare);

I vasi potranno avere nella parte alta fasce o elementi di decoro, inoltre sarà consentito posizionare sulla parte frontale targhette o iscrizioni che identifichino l'attività commerciale, il numero civico e/o il nome della via o della piazza prospiciente l'attività.

Forme e misure diverse potranno essere autorizzate dal SUAP/SUE.

26.6 colori e materiali dei vasi e delle fioriere

I vasi e le fioriere, di qualunque materiale e forma essi siano, devono rispettare la tabella di cui all'Allegato B1-B2 del presente Regolamento.

E' preferibile l'utilizzo di colori quali bianco il marrone tipo ruggine/corten o il grigio antracite .

Colori diversi dovranno essere valutati dal SUAP/SUE e, se previsto, autorizzati dalla



competente Soprintendenza.

I vasi e le fioriere possono essere dei seguenti materiali:

- metalli verniciati quali acciaio tipo corten o verniciatura simil ruggine, color ferro micaceo o antracite.
- resine o plastica rigida (preferibilmente finitura opaca)
- cemento lisciato, pietra o geopietra

Sono vietati vasi in legno di conifera o legni esotici in quanto recano un effetto non idoneo al contesto urbano.